

IN ARRIVO NOVITA' SULL' 8 PER 1000

E' STATO APPROVATO UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 76/1998 IN MATERIA DI CRITERI E PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE.

Avv. Maddalena Tagliabue

1. *Una breve premessa sull'8 per 1000.*
2. *La normativa vigente: il DPR 10 marzo 1998, n. 76.*
3. *La modifica del decreto: scopi.*
4. *Lo schema di regolamento: i contenuti.*

1. Una breve premessa sull'8 per 1000

Con il noto nome di *otto per mille* viene definito **il meccanismo, introdotto nel 1985¹, con cui una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata in parte a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione di diverse confessioni².**

Le quote destinate alla gestione diretta dello Stato devono essere impiegate per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef viene effettuata dal contribuente mettendo la propria firma sulla dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell'istituzione prescelta.

Negli ultimi due anni i provvedimenti legislativi³ hanno destinato in via prioritaria i fondi della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per far fronte alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali, dalle precipitazioni nevose e dalle altre avversità atmosferiche che hanno colpito alcune zone dell'Italia.

2. La normativa vigente: il [DPR 10 marzo 1998, n. 76](#)

In attuazione della suddetta normativa è stato emanato, con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, successivamente integrato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

Ai sensi della suddetta normativa, sono ammessi alla ripartizione delle quote di diretta gestione statale gli interventi *straordinari*⁴ per (i) *fame nel mondo*, diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di

¹ Artt. 47, secondo comma, e segg. della legge 20 maggio 1985, n. 222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (GU n.129 del 3-6-1985 - Suppl. Ordinario).

² Chiesa cattolica; Chiesa valdese; Chiesa evangelica luterana; Unione delle comunità ebraiche; Unione chiese cristiane avventiste del settimo giorno; Assemblee di Dio.

³ Cfr. DL n. 98 del 2011, DL n. 201 del 2011, DL n.95 del 2012, legge di stabilità 2013 – n.228 del 2012.

⁴ Gli interventi sono tali "quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie". Art. 2, co 6, D.P.R. n. 76/1998.

sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti; (ii) *calamità naturali*, diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi, di movimenti del suolo. Tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la sistemazione ed il consolidamento del territorio; (iii) *assistenza ai rifugiati*, diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa; (iv) *conservazione di beni culturali*, rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.

Possono accedere alla ripartizione le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati senza fine di lucro.

Tali soggetti, ad esclusione della P.A., devono avere i requisiti oggettivi elencati dalla lettera a) alla lettera h) del comma 2 dell'art. 3 del Regolamento.

A norma dell' articolo 4 del regolamento l'intervento deve consentire il completamento dell' iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa; deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario. A tal fine, deve essere presentata una relazione tecnica debitamente compilata in base all'allegato B del D.P.R. n. 250/2002.

Le domande, predisposte secondo apposito modello⁵, devono essere presentate entro il 15 marzo di ogni anno.

Il 30 giugno termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e l'esame delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti sui singoli progetti. Entro il 31 luglio la Presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili ed entro il 30 settembre il Presidente del Consiglio lo sottopone alle competenti commissioni parlamentari.

Infine, entro il 30 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di destinazione dei fondi.

3. La modifica del decreto: scopi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 31 gennaio scorso, in via preliminare, su proposta del Presidente del Consiglio, uno [schema di regolamento che modifica il DPR n. 76 del 1998](#).

Le modifiche intendono migliorare la disciplina dell'erogazione del contributo adeguandola alle nuove normative e abbreviando sensibilmente i termini complessivi del procedimento.

La nuova disciplina risponde dunque a **finalità di trasparenza e di contenimento della spesa pubblica**; in particolare lo schema di regolamento introduce puntuali criteri di ripartizione tra le categorie destinatarie del contributo e di distribuzione sul territorio, prevede l'esplicitazione di parametri di valutazione, introduce un attento monitoraggio e una rigorosa rendicontazione delle somme erogate.

Lo schema sarà ora inviato ai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

4. Lo schema di regolamento: i contenuti

⁵ Le domande devono essere formulate secondo il modello di cui all'Allegato A del D.P.R. e devono essere corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'Allegato B.

Secondo il nuovo regolamento sono ammessi alla ripartizione delle quote di diretta gestione statale gli **interventi straordinari**⁶ per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali:

- i. **fame nel mondo:** viene specificato che gli interventi "*devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo*";
- ii. **calamità naturali:** sono stati ridefiniti gli interventi per calamità naturali che sono quelli "*diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni*";
- iii. **assistenza ai rifugiati:** anche questi interventi sono stati ridefiniti come quelli "*diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia*";
- iv. **conservazione dei beni culturali:** viene precisato che deve trattarsi di beni per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ovvero la medesima sia stata richiesta dal soggetto proprietario almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza per l'accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille.

Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli per fame nel mondo, devono essere **eseguiti sul territorio italiano**.

Un dato importante è l'inserimento di un'apposita norma sui criteri di ripartizione: la quota complessiva deve essere ripartita tra le suddette quattro finalità in **quote uguali**, salvo che si verifichi un evento calamitoso perché in tal caso le risorse sono destinate in via prioritaria, nella misura massima del 50%, agli interventi da eseguire nel luogo in cui si è verificato il fenomeno stesso.

Per fini di equità nella distribuzione territoriale, è altresì previsto che la quota attribuita alla conservazione dei beni culturali è divisa per cinque, in relazione alle seguenti aree geografiche: Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria) - Nord Est (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) - Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) - Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (Sicilia e Sardegna).

Infine, sorretta da ragioni di equità è la disposizione secondo cui "*Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento*".

L'art. 3 del D.P.R. n. 76/1998, relativo ai **requisiti soggettivi** per la presentazione della domanda⁷ di ammissione alla ripartizione della quota, sarà sostituito dall'art. 2 dell'emanando decreto.

Restano tuttavia immutati i soggetti, che non devono avere fini di lucro: pubbliche amministrazioni, persone giuridiche, enti pubblici e privati.

Anche i requisiti⁸ che tali soggetti devono avere sono rimasti sostanzialmente invariati:

⁶ Rimane sostanzialmente ferma la definizione di straordinarietà di cui al D.P.R. 76/1998. Gli interventi sono tali "*quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie*".

⁷ I modelli di cui agli Allegati A e B sono stati sostituiti.

- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
- b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, negli ultimi cinque anni⁹;
- c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi in uno dei quattro settori sopra descritti;
- d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento¹⁰;
- g) avere adeguate capacità finanziarie;
- h) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.

Tutti i requisiti soggettivi devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda che non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'[Allegato A](#) o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.

Interessante la previsione secondo cui l'amministrazione deve richiedere, prima del conferimento del contributo, la prestazione d'idonea garanzia bancaria o assicurativa per l'ipotesi di revoca del contributo.

Quanto ai **requisiti oggettivi** restano fermi i seguenti principi:

- l'intervento deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico / funzionale / finanziario;
- tutto ciò deve risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'[Allegato B](#) (che però è variato) e corredata dalla documentazione ivi indicata.

E' invece di nuova introduzione la prescrizione secondo cui la domanda non può essere accolta se non è allegata la relazione tecnica oppure quest'ultima sia priva delle voci indicate dall'Allegato B. Al di fuori di queste ipotesi, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a 10 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere accolta

Le procedure per la ripartizione e l'erogazione dei fondi sono state sostanzialmente riviste.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite apposite Commissioni tecniche di valutazione, procede alla valutazione delle singole iniziative per la predisposizione dello schema di ripartizione. Le Commissioni attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande, che scade il 30 settembre di ciascun anno, verifica la sussistenza dei requisiti, esamina le

⁸ Non sono necessari per le pubbliche amministrazioni.

⁹ Nella versione originale del D.P.R. n. 76/1998 non è contenuto il riferimento agli ultimi cinque anni.

¹⁰ Il requisito ante modifica era il seguente: "avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti".

valutazioni delle Commissioni e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse.

Sono escluse dal procedimento di ripartizione le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato;
- b) relative a interventi non rientranti nelle quattro macro-categorie;
- c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria.

Entro 15 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 120 giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone lo schema di decreto di ripartizione, corredato dalla relativa documentazione, alle competenti commissioni parlamentari.

Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro 15 giorni. Ove il predetto termine di 30 giorni decorra infruttuosamente il decreto è in ogni caso adottato e pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale.

I soggetti destinatari dei fondi, entro sei mesi dalla ricezione di una richiesta della Presidenza del consiglio dei Ministri, devono:

- a) confermare con apposite modalità il possesso dei requisiti soggettivi ovvero indicare le variazioni intervenute;
- b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;
- c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dalla legge;
- d) inviare copia della garanzia bancaria o assicurativa, nel caso in cui è imposta.

I fondi sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione degli interventi finanziati.

Entro 180 giorni dal termine previsto per la conclusione dell'intervento deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati corredati da apposita documentazione.

La revoca del contributo può essere disposta con D.P.C.M.¹¹ nei seguenti casi:

- a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento;
- b) mancata presentazione della relazione finale entro il termine previsto;
- c) mancata esecuzione o mancato completamento dell'intervento regolarmente iniziato entro il termine previsto;
- d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.

¹¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.